

SUPPORTING ORGANIZATION AGREEMENT ERASMUS +

Tra

L'Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione "S. MARTA", da ora in avanti denominato "**Organizzazione beneficiaria**", con sede legale Strada delle Marche, 1 - 61122 - Pesaro (PU) - C.F: 92059320413, rappresentato dal Prof. Roberto Franca, in qualità di Dirigente Scolastico, nato a Pesaro (PU) il 28/03/1964, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto

E

F.E.M. - Formation, Emploi, Mobilité sarl, da ora in avanti denominata "**ORGANISMO DI SUPPORTO**", con sede legale in 11 Avenue André Roussin - 13016 Marseille, P.IVA FR738811213, rappresentata dal **Dott. Silvano Del Duca** in qualità di Legale Rappresentante, nato a Sapri (SA) il 04/08/1984 e domiciliato per la carica presso la sede dell'ente;

PREMESSO CHE

- L'Organizzazione Beneficiaria ha sottoscritto una Convenzione per il Progetto mono beneficiario Codice 2024-1-IT02-KA122-SCH-000199806, CUP F74C24000190006, nell'ambito del Programma Erasmus+1 Settore Istruzione Scolastica, Attività KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale che ha ad oggetto la realizzazione di n. 4 attività di corso strutturato e n. 4 attività di job shadowing in Francia della durata di 14 giorni e prevede una sovvenzione pari ad **€23.264,00; di cui €15.792,00 Individual Support, € 1.800,00 organizational support, €3.200,00 Course Fees, € 2.472,00 Travel, ;**
- L'Organismo di Supporto è una società con sede in Francia che supporta soggetti pubblici e privati nell'ambito del programma Erasmus+ e vanta una comprovata esperienza nell'accoglienza dei giovani, nell'organizzazione della mobilità transnazionale ai fini dell'apprendimento permanente e nell'organizzazione di tutte le soluzioni logistiche più idonee in favore di learners e personale scolastico in **Francia** ed in altri Paesi dell'UE;
- L'Organizzazione Beneficiaria per ragioni di natura organizzativa intende fare ricorso alla suddetta organizzazione di supporto per assistenza, consulenza e fornitura di servizi per la gestione di aspetti pratici relativi alla realizzazione delle attività previste dal Piano Erasmus. Mantenendo la titolarità dei compiti e delle attività principali, intende affidare compiti specifici, inerenti all'attività di mobilità in **Francia**, all'Organizzazione di Supporto, società a tanto specializzata, riservandosi in ogni caso l'approvazione su ogni determinazione finale;
- L'Organizzazione Beneficiaria, all'atto della stesura del progetto, individua i criteri di selezione degli Organismi di Supporto che dovranno essere in linea con *i Quality*

Standards, allegati alla presente, e con i criteri di trasparenza previsti dal Programma Erasmus+, ovvero dovranno essere in possesso di un sistema di qualificazione fornitori certificato; in assenza di tale certificazione dovranno, invece, produrre un'autocertificazione di conformità ai criteri di certificazione ISO 9001 delle procedure di qualificazione fornitori, di procedura di gestione delle non conformità e di risk management in linea con i *Quality Standards* internazionali. Inoltre, l'Organismo di Supporto dovrà prevedere risorse in loco destinate all'attività di tutoraggio e monitoraggio dei beneficiari;

- L'Organizzazione Beneficiaria, tramite consultazione del Portale Europeo dei partecipanti – ORS - e a seguito di un'attenta valutazione dei criteri sopraelencati e previa verifica del possesso dei requisiti d'ordine generale dell'operatore estero, per quanto compatibile con la legislazione italiana, ha identificato "**F.E.M. – Formation, Emploi, Mobilité sarl**" quale Organizzazione di Supporto;
- L'Organismo di Supporto soddisfa le esigenze dell'Organizzazione Beneficiaria in termini di standard qualitativi avvalendosi di una stabile rete di partner locali (fornitori/hosting organization), consolidata sul territorio, e di uno staff con esperienza e professionalità, in grado di coadiuvare l'Organizzazione Beneficiaria nell'attuazione delle attività previste dal progetto.

Tanto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1) Premessa

La premessa è parte integrante del presente atto.

Art. 2) Oggetto

L'Organizzazione Beneficiaria, con il presente accordo, manifesta la volontà, ove necessario e alle condizioni ivi contenute, di servirsi dell'Organismo di Supporto per l'espletamento di taluni specifici compiti in maniera integrata e con standard qualitativi migliori rispetto a quelli che la stessa potrebbe riscontrare sul mercato in maniera disgiunta, al fine di consentire la realizzazione delle attività di corso strutturato destinata a n. 4 partecipanti e delle attività di job shadowing in Francia della durata di 14 giorni.

L'Organizzazione Beneficiaria definisce nella tabella sottostante il calendario delle attività di mobilità all'estero:

Paese di destinazione	Tipologia	N° di partecipanti	Durata della mobilità	Data di partenza	Data di rientro
Francia	Docenti	4	14	10/02/2025	23/02/2025
Francia	Docenti	4	14	14/07/2025	27/07/2025

Si precisa che il periodo di mobilità è da considerarsi approssimativo. La data esatta sarà comunicata all'Organismo di Supporto con un preavviso di 30 giorni, in modo da consentire a quest'ultimo la corretta organizzazione delle attività.

Pertanto, l'Organismo di Supporto propone le seguenti attività:

- **Ricerca e proposta dell'esperienza formativa all'estero:** supporto nella definizione dei programmi formativi personalizzati e supporto in tutte le attività strettamente connesse in linea con la tipologia di attività prevista all'interno del formulario di candidatura e richiesta dall'Istituto, in linea con gli indirizzi dell'**Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione "S. MARTA"** ed i profili professionali dei partecipanti selezionati;
- **Erogazione del Corso di formazione;**
- **Supporto nella costruzione del programma formativo di job shadowing;**
- **Organizzazione della preparazione e formazione dei partecipanti o dei tutor:** Supporto nelle attività di preparazione precedenti la mobilità e pianificazione delle attività formative nel Paese di destinazione menzionato rivolte al personale selezionato per prender parte alla mobilità.

Ulteriori attività strettamente connesse al punto precedente in linea con la disciplina dell'art. 132 co. 1 lett. I della Direttiva UE 112/2006 tra le quali specificatamente:

- **Raccolta di informazione sul sistema educativo dei Paesi di destinazione:** ricerca e raccolta materiale sui sistemi educativi, il funzionamento del mercato del lavoro;
- **Tutoraggio e monitoraggio:** risorse in loco dedicate al tutoraggio e monitoraggio dei benefici 24/24h;
- **Supporto nella gestione delle attività amministrative:** Learning Agreements, Validazione e certificazione delle attività formative nel Paese di destinazione, nel rispetto della tipologia di attività formativa svolta;
- **Ricerca e prenotazione Accommodation:** accommodation in appartamenti, residence, aparthotel, hotel, B&B, in modalità camere doppie, equipaggiati e dotati di tutti i comfort, per cui si garantisce il buono stato e la buona conservazione degli stessi;
- **Attività "free time":** l'organizzazione durante la permanenza all'estero, prevede la possibilità di usufruire di almeno una tra le seguenti attività: visita half-day presso alcune delle principali attrazioni turistiche e culturali delle città di destinazione; visita half-day a siti d'arte e musei; meeting/workshop formativi in linea con quelle che sono le tematiche del progetto;

- **Comunicazioni periodiche sui risultati:** report trimestrali inviati all'Organizzazione Beneficiaria che illustrino gli obiettivi conseguiti.

Art. 3) Modalità di esecuzione delle attività

In occasione delle programmate partenze, l'Organizzazione Beneficiaria richiederà una specifica offerta all'Organizzazione di Supporto per le attività che intende affidarle.

L'Organizzazione di Supporto presenterà un prospetto con il quale andrà a delineare, in maniera puntuale, tutte le attività che intende svolgere; qualora l'Organizzazione Beneficiaria accetti, l'accordo diverrà vincolante per entrambe le parti.

L'Organizzazione di Supporto garantisce che ogni attività, organizzata e gestita in base al presente accordo, sarà svolta nel pieno rispetto di ogni disposizione di legge e/o regolamento applicabili alla fattispecie.

L'Organizzazione di Supporto potrà coinvolgere, ad esigenza, società partner o collegate, fornitori nel Paese di destinazione di riferimento, previa condivisione e/o accettazione con l'Organizzazione Beneficiaria.

Art. 4) Condizioni economiche

Tenuto conto che l'Organizzazione Beneficiaria ottiene il prefinanziamento pari all'80% dell'importo finanziato solo dopo aver stipulato la Convenzione di sovvenzione con l'Agenzia Nazionale INDIRE, ne consegue che qualora l'Organizzazione Beneficiaria affidi taluni compiti di attuazione all'Organismo di Supporto, alle condizioni dettagliate in un separato atto, il pagamento dei medesimi avverrà, previa presentazione di idonea documentazione fiscale, con le seguenti modalità:

- 80% entro 5 giorni dalla ricezione della relativa fattura;
- restante 20% dell'importo ad avvenuta ricezione del saldo da parte dell'Agenzia Nazionale.

Art. 5) Inadempimento per caso fortuito e forza maggiore

Ognuna delle parti non sarà ritenuta responsabile per l'eventuale inadempimento alle condizioni previste dal presente Accordo, qualora tale inadempimento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore; per tali sono da intendersi tutte quelle situazioni e/o eventi imprevedibili ed eccezionali che siano al di fuori del controllo delle parti, che impediscano a una di esse di adempiere a uno qualsiasi degli obblighi previsti dall'Accordo, e che non siano attribuibili ad un errore o ad una negligenza da parte loro o di altri soggetti coinvolti e che si rivelino inevitabili nonostante l'esercizio della dovuta diligenza.

Dunque, le parti convengono che, ove la realizzazione di talune attività non sia possibile nelle modalità pattuite cause di forza maggiore, l'Organismo di Supporto deve informare di detta impossibilità immediatamente l'altra parte, indicando la natura delle circostanze, la loro probabile durata e gli effetti prevedibili.

Una parte non è responsabile di eventuali ritardi o inadempienze nell'esecuzione degli obblighi previsti dal contratto se tali ritardi o inadempienze sono dovuti a cause di forza maggiore. Se l'Organizzazione di supporto non è in grado di adempiere alle clausole contrattuali di forza maggiore, ha diritto al rimborso solo delle attività effettivamente realizzate.

Art. 6) Gestione Anomalie

In caso di difformità rispetto a quanto pattuito, l'Organizzazione Beneficiaria contatterà l'Organismo di Supporto illustrando eventuali anomalie e/o difformità invitando qualora possibile a risolvere tempestivamente la criticità.

Art. 7) Durata

Il presente Accordo avrà effetto a partire dalla sua sottoscrizione e sino al termine delle attività previste dal progetto di cui in premessa.

Art.8) Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali

Considerata la normativa vigente in materia di tutela dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 e s.m.i., ed al Regolamento Europeo 679/2016 – in particolare agli artt. 28 (Responsabile del trattamento) e 32 (Sicurezza del Trattamento) – l'Organizzazione beneficiaria designa l'Organismo di supporto quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione del presente accordo.

L'Organismo di supporto è autorizzato a trattare tali dati, per tutta la durata del presente accordo, esclusivamente per le finalità connesse all'attività oggetto del medesimo.

Detti trattamenti consistono in tutte le operazioni previste dalla normativa in vigore necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo, con particolare riferimento alle operazioni di:

- raccolta dei dati esistenti presso l'Organizzazione beneficiaria e presso le unità locali;
- archiviazione e custodia in più archivi informatici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente;
- cancellazione dei dati non più necessari, o la cui conservazione sia divenuta eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

I dati trattati sono quelli individuati nel presente contratto e l'Organismo di supporto si impegna a non utilizzare le informazioni personali dell'Organizzazione beneficiaria per finalità di marketing e di pubblicità senza suo consenso esplicito.

L'Organismo di supporto si impegna, altresì:

- a rifiutare ogni richiesta di divulgazione dei dati personali che non sono giuridicamente vincolanti;
- a consultare l'Organizzazione beneficiaria, dove ciò è legalmente ammissibile, prima di effettuare ogni divulgazione di dati personali;
- ad accettare ogni richiesta contrattualmente concordata per la divulgazione dei dati personali autorizzata dal cliente.

Ciascun trattamento deve avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi.

Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali (ai sensi del D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs 101/2018 e s.m.i.).

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna a non divulgare, diffondere, trasmettere e comunicare i dati/documenti informatici di proprietà del Titolare del trattamento, nella piena consapevolezza che i dati/documenti rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva dello stesso Titolare del trattamento e, pertanto, non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti.

Qualora il Responsabile esterno venga a conoscenza di un potenziale *data breach* che riguardi dati di cui l'Organizzazione beneficiaria sia titolare, ne dà avviso senza ingiustificato ritardo al Titolare del trattamento tramite PEC al fine di consentire allo stesso di valutare l'evento. Per "ingiustificato ritardo" si considera la notizia pervenuta al titolare al più tardi entro dodici ore dalla presa di conoscenza iniziale da parte del Responsabile.

La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, all'accordo in corso di esecuzione e si intenderà revocata di diritto contestualmente alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Il Titolare del Trattamento nulla più pretenderà rispetto a quanto previsto nel presente atto di nomina e considererà assolto l'adempimento da parte del Responsabile esterno del trattamento con l'applicazione delle procedure sopra indicate.

Il Titolare del Trattamento autorizza, altresì, ai sensi dell'art. 28, co. 2 del Regolamento Europeo 679/2016, il Responsabile esterno a ricorrere ad altri responsabili (autorizzazione generale), a condizione di informare il medesimo Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9) Risoluzione controversie

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del presente accordo, viene indicato in **Pesaro** il foro esclusivamente competente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pesaro. __/__/____

Marseille. __/__/____.

I.P.S.S.A.R. "S. Marta"

Prof. Roberto Franca

**F.E.M. – Formation, Emploi,
Mobilità sarl**

Dott. Silvano Del Duca

Le parti dichiarano di aver preso conoscenza di tutto quanto precede e in particolare, ai sensi e per effetti di cui all'art. 1341, co. 2, c.c., approvano specificamente i seguenti articoli: art. 4) Condizioni economiche; art. 5) Inadempimento per caso fortuito e forza maggiore; art. 9) Risoluzione controversie.

I.P.S.S.A.R. "S. Marta"

Prof. Roberto Franca

**F.E.M. – Formation, Emploi,
Mobilità sarl**

Dott. Silvano Del Duca
